



*Ministero dell'agricoltura, della  
sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'  
AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL'IPPICA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'  
AGROALIMENTARE  
PQA I

*Roma,*

*A*

Ispettorato centrale della tutela della qualità e della  
repressione frodi dei prodotti agroalimentari  
SEDE

Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano  
LORO SEDI

Organismi di controllo  
LORO SEDI

Accredia  
SEDE

Componenti del Tavolo tecnico partecipato  
inagricoltura biologica  
LORO SEDI

OGGETTO: Decreto ministeriale n. 15130 del 24 febbraio 2017 – Circolare applicativa.

La presente circolare, applicativa del Decreto ministeriale n. 15130 del 24 febbraio 2017, fa seguito alla circolare n. 288823 del 28/06/2022, circa l'individuazione del 31 luglio 2022 – di seguito prorogata al 5 agosto 2022 – come data annuale del “*tempo utile*”, di cui all'Allegato II, parte I, punto 1.8.5.1 del regolamento UE 2018/848, così come modificato dall'art. 1 del regolamento delegato UE 2022/474, per gli ordini di tutte le specie inserite in “Lista rossa”.

A seguito delle istanze pervenute dal settore produttivo, constatata la loro fondatezza attraverso incontri di approfondimento e ritenuto opportuno perfezionare lo strumento della manifestazione di interesse tramite lo specifico servizio della Banca dati sementi biologiche (BDSB), si è provveduto a disattivare, per la corrente campagna agraria, il controllo bloccante per la richiesta di deroga per le varietà delle specie inserite nella “lista rossa”.

Gli operatori hanno, quindi, la possibilità di richiedere la deroga per l'uso di materiale riproduttivo vegetale non biologico in caso di indisponibilità di quello biologico, anche in assenza della manifestazione di interesse eseguita entro la data sopra indicata, fatto salvo l'obbligo di verifica della disponibilità di materiale riproduttivo vegetale entro 10 giorni dalla semina o dall'impianto, tramite l'interrogazione della BDSB (Allegato I, punto 5. al Decreto ministeriale n. 15130 del 24 febbraio 2017).

Pertanto, qualora gli Organismi di controllo accertino che l'operatore abbia utilizzato materiale riproduttivo vegetale non biologico (per le specie inserite in "lista rossa") in assenza della manifestazione di interesse, attivata tramite lo specifico servizio della Banca dati sementi biologiche (BDSB) entro la data del 5 agosto 2022, non adottano la corrispondente misura della "diffida" (codice D1.08 dell'Allegato al Decreto ministeriale n. 15962 del 20 dicembre 2013).

Rimangono salve tutte le verifiche degli Organismi di controllo, ai sensi dell'art. 7 del decreto in oggetto, in relazione all'effettiva sussistenza delle condizioni che hanno determinato la concessione della deroga ed il possesso da parte dell'operatore di idonea documentazione comprovante la motivazione della concessione stessa.

Infine, si rappresenta che:

- a) in relazione alla manifestazione di interesse effettuata entro il 5 agosto 2022, il materiale riproduttivo vegetale non biologico in deroga può essere seminato oltre il 1° gennaio 2024 ma esclusivamente per le semine autunno-vernine 2023/2024;
- b) in ottemperanza alle sopravvenute disposizioni di cui al Reg. UE 2018/848, art. 53, punto 6b) (*Obbligo di comunicazione anche sulle deroghe di cui all'allegato II, parte I, punto 1.8.5 e parte II punti 1.3.4.3 e 1.3.4.4*), si fa presente che per le specie incluse nella "lista verde", è altresì obbligatorio per l'operatore indicare nella BDSB le specie di materiale riproduttivo vegetale non biologico ed i relativi quantitativi che intende utilizzare;
- c) in caso di circostanza calamitosa, ai sensi dell'art. 22 del Reg. UE n. 2018/848, è possibile usufruire della deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del Reg. UE 2020/2146, concessa dall'autorità competente conformemente all'art. 10 del Decreto ministeriale n. 229771 del 20/05/2022;
- d) il subentro di un operatore nella conduzione di un'azienda in regime biologico o in conversione all'agricoltura biologica successivamente alla data del tempo utile, riscontrabile dalla "Notifica di attività con metodo biologico" in uno stato diverso da quella di "*pubblicata*", non comporta in nessun caso l'obbligo di manifestazione di interesse entro la stessa data.

Oreste Gerini  
Direttore Generale  
*Documento firmato elettronicamente ai sensi del CAD*